



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 177/2017	del 18-07-2017
--------------------	-----------------------

OGGETTO	PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEL PARCO –ADOZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AZIENDA SANITARIA LOCALE CUP MASTER F85C13001310001
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che con Delibera Presidenziale n. 21/2012 del 18/12/2012 il Presidente dell'Ente ha approvato la proposta di Piano di gestione triennale del cinghiale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, redatto secondo le Linee Guida per la gestione della specie emanate a livello nazionale dall'ISPRA;

CONSIDERATO che il Piano di gestione è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 2. del D.P.R. 10 marzo 2004 ed alla Regione Puglia, competente per le procedure di Valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso la propria approvazione alla suddetta deliberazione e la Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 11/03/2013, ha stabilito di non sottoporre il Piano alla procedura di valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente ha incaricato il Direttore dell'attuazione del Piano avendo riguardo alle esigenze che nel tempo si rendano necessarie, nonché dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari, inclusi quelli di carattere finanziario nei limiti dei costi indicati nel medesimo Piano;

CONSIDERATO che questo Ente si propone di attuare la strategia di gestione del cinghiale con un programma di gestione integrato che sia in linea con le finalità istitutive ed al contempo tenda ad attenuare i conflitti con le attività produttive

CONSIDERATO che nel suddetto Piano è prevista la cattura di cinghiali;

PREMESSO che con la Determinazione Dirigenziale n. 104/2017 del 09/05/2017 è stato approvato lo schema di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione del servizio di trappolamento e trasferimento dei cinghiali nel Parco nazionale dell'Alta Murgia

PREMESSO che con la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 26/05/2017 è stata:

- o indetta la gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di trappolamento e trasferimento dei cinghiali vivi catturati all'interno dell'area protetta mediante lettera di invito a presentare le offerte alle ditte ammesse alla procedura di selezione, stabilendo il termine di presentazione dell'offerta tecnica ed economica al giorno 19/06/2017 alle ore 12.00;
- o Approvata la lettera di invito alla presentazione delle offerte e il capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di trappolamento e trasferimento dei cinghiali

VISTA la graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione provvisoria del verbale n. 2 del 26/06/2017 a DOG FARM di Matteo Galdi s.a.s., con un punteggio totale pari a 90 punti, in attesa di ricevere la documentazione dichiarata nella presentazione della domanda

CONSIDERATO che l'aggiudicazione verrà fatta tramite la procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che il servizio di trappolamento e cattura dei cinghiali prevede le seguenti fasi:

- fase 1: posizionamento, spostamento e manutenzione delle gabbie di cattura per cinghiali;
 - fase 2: pasturazione ed innesco delle gabbie;
 - fase 3: cattura
 - fase 4: marcatura dei cinghiali catturati;
 - fase 5: immissione in cassa dei cinghiali catturati;
 - fase 6: trasporto dei cinghiali catturati

VISTI gli incontri tenutisi nel corso degli anni 2014-2016 con il Dipartimento di Prevenzione di Bari e con i Servizi Veterinari della Regione Puglia, per il precedente servizio offerto dai Servizi veterinari Locali delle aree interessate dalle catture

VISTO il protocollo per la cattura e la traslocazione di cinghiali vivi condiviso e concordato con i Servizi Veterinari Locali e Regionali nell'incontro del 22 maggio a.c.

VISTO il verbale dell'incontro del 22/05/2017 trasmesso da questo Ente con nota prot. n. 2073 del 25/5/2017 ai suddetti servizi

CONSIDERATO che l'Ente Parco necessita di figure professionali qualificate nel campo veterinario che forniscano assistenza tecnica durante le operazioni di cattura degli animali e di manipolazione degli stessi;

CONSIDERATO CHE l'oggetto della accordo è la fornitura di prestazioni professionali veterinarie ai fini di:

1. supervisionare le operazioni di cattura;
2. effettuare la dichiarazione di provenienza ed idoneità al trasporto;

3. individuare i capi a cui apporre i dispositivi per telemetria;
4. effettuare le misurazioni biometriche dei capi catturati e traslocabili redigendo una scheda tecnica;
5. effettuare eventualmente l'anestesia di capi particolarmente pericolosi per l'incolumità degli operatori.

STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto previsto nello schema di contratto, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il corrispettivo per le prestazioni professionali veterinarie è stabilito dalle parti, tenuto conto della corretta applicazione dei contenuti del servizio per cui è richiesta la collaborazione, considerando le giornate lavorative effettivamente svolte dai professionisti ed in particolare fissato in:

- € 31,16 (euro trentuno e 16 centesimi) per ora-veterinario;
- € 13,16 (euro tredici e 16 centesimi) per ora-agente tecnico.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 398/2012 del 19/12/2012, impegno definitivo n. 638/212 del 28/12/2012, con la quale è stato impegnato l'importo di Euro 186.007,60 sul capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità";

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2017 il Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" – UPB 1.2.1.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente provvedimento;

DETERMINA

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2017 il Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" – UPB 1.2.1.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente provvedimento;

DI ADOTTARE lo schema di Convenzione tra l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia e l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, ai fini dell'erogazione di prestazioni professionali veterinarie a supporto del servizio di cattura e trasferimento dei cinghiali;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di avviare le azioni previste nel Piano di Gestione del cinghiale nei tempi previsti dallo stesso.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**

**ACCORDO TRA IL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA E
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI, AI FINI
DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
VETERINARIE E TECNICHE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI CATTURA
E TRAFERIMENTO DEI CINGHIALI AFFIDATO CON GARA n.**

tra

il Parco Nazionale dell'Alta Murgia con sede legale in Via Firenze n. 10 - 70024
Gravina in Puglia (Ba) – C.F./P.Iva: 06339200724, d'ora in poi Ente Parco, in
persona del direttore *pro tempore*, _____

e

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, d'ora in poi ASL Bari, in persona
del direttore generale _____

Premessa

L'Ente Parco, in esecuzione della Delibera Presidenziale n. 21/2012 del 18/12/2012,
con cui approvava il Piano di gestione del cinghiale, ha indetto una gara per
l'affidamento in concessione del servizio di trappolamento e trasferimento dei
cinghiali;

l'Ente Parco ha richiesto la collaborazione di personale veterinario e di supporto
tecnico dell'Azienda Sanitaria Locale competente, al fine di supportare il servizio di
cattura e trasferimento di cinghiali, concordando il protocollo sanitario da adottare
affinché venga garantito il benessere animale.

Articolo 1

La premessa, il capitolato tecnico di gara e il protocollo sanitario, formano parte
integrante ed essenziale del presente accordo.

Articolo 2

L'oggetto della accordo è la fornitura di prestazioni professionali veterinarie e tecniche ai fini di:

1. supervisionare l'espletamento del servizio al fine di garantire il benessere animale;
2. effettuare la dichiarazione di provenienza ed idoneità al trasporto;
3. individuare i capi a cui apporre i dispositivi per telemetria;
4. effettuare le misurazioni biometriche dei capi catturati e traslocabili redigendo una scheda tecnica;
5. effettuare eventualmente l'anestesia di capi particolarmente pericolosi per l'incolumità degli operatori.

Articolo 3

L'ASL Bari si impegna a garantire la collaborazione di personale veterinario della U.O.S. "Gestione del patrimonio faunistico" e/o della U.O.C. SIAV Area A Area Nord in possesso dei requisiti di professionalità e competenze specifiche per svolgere l'attività suindicata, ovvero di altro personale tecnico, come richiesto ed individuato, operando gli stessi, sempre e comunque, con lo status giuridico di dipendenti dell'ASL medesima. I dipendenti dell'ASL Bari, come designati dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione, sono tenuti a segnalare all'Ente Parco, eventuali irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio da parte del concessionario.

Articolo 4

L'ASL Bari si impegna a fornire i recapiti dei dipendenti di cui al precedente articolo; gli stessi dovranno essere reperibili nei tempi e nei luoghi indicati nel capitolato tecnico, compatibilmente con gli impegni istituzionali che, comunque, dovranno prioritariamente essere sempre garantiti. Ai fini del corretto espletamento

del servizio da parte del concessionario, l'ASL Bari, si impegna, altresì, a nominare un responsabile tra i soggetti prefati, il quale sarà il diretto referente sia dell'Ente Parco che del concessionario.

Articolo 5

L'attività lavorativa dei soggetti di cui all'art. 3) dovrà essere svolta nell'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, compatibilmente con gli impegni istituzionali che il personale dipendente della ASL Bari, come designato, dovrà prioritariamente e comunque sempre garantire.

Articolo 6

La accordo avrà durata di due anni dalla sua sottoscrizione ed un suo eventuale rinnovo deve essere concordato formalmente fra le parti.

Articolo 7

Gli orari e i tempi degli interventi saranno concordati con il concessionario del servizio e dall'Ente Parco, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico, al fine di garantire la presenza degli operatori dell'ASL Bari ogni qualvolta si debbano effettuare le operazioni di trasferimento dei cinghiali.

Articolo 8

L'Ente Parco fornirà i radiocollari e le schede tecniche necessarie per le rilevazioni biometriche dei capi da traslocare.

L'ASL Bari fornirà i quantitativi necessari di farmaco anestetico e del relativo materiale per la sedazione (siringhe e aghi), nonché, ogni dispositivo utile per le rilevazioni biometriche.

Articolo 9

Il corrispettivo per le prestazioni professionali veterinarie e tecniche è stabilito dalle parti, tenuto conto della corretta applicazione dei contenuti del servizio per cui è

richiesta la collaborazione, considerando le giornate lavorative effettivamente svolte

dai professionisti ed in particolare fissato in:

€ 31,16 (euro trentuno e 16 centesimi) per ora-veterinario;

€ 13,16 (euro tredici e 16 centesimi) per ora-agente tecnico.

Il corrispettivo verrà erogato dall'Ente Parco in sei *tranche*, previa presentazione di una rendicontazione delle ore e delle giornate lavorative effettivamente svolte, al termine di 120 giorni, controfirmata dai referenti delle parti. Il costo dei farmaci forniti dalla ASL Bari saranno interamente rimborsati a fronte di presentazione di regolare fattura.

Articolo 10

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso degli atti amministrativi, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili, di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente accordo. In ogni caso di cessazione dell'accordo, le parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate. Le parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 11

Dato che il supporto del personale ASL Bari è subordinato all'espletamento del servizio di trappolamento e trasferimento del cinghiale, la risoluzione del contratto di

affidamento, anche per cause imputabili all'Ente Parco, comporterà inevitabilmente la risoluzione della presente convenzione.

Nella descritta eventualità, l'Ente Parco sarà comunque obbligato a corrispondere all'ASL Bari gli importi indicati dall'art. 9) per l'attività lavorativa effettivamente svolta; non sarà dovuto all'ASL Bari alcun genere di rimborso o indennizzo aggiuntivo.

Articolo 12

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, li _____

Il Direttore ff.

Il Direttore generale ASL di Bari
